

Allegato "A" al n. 36533/18238 di repertorio

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO ENTE FILANTROPICO**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata – Normativa applicabile

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile e del d.lgs. 117/2017 ("CTS"), più specificamente dell'articolo 37, la fondazione denominata **"FONDAZIONE OPERA DON BOSCO ENTE FILANTROPICO"** (di seguito, in questo Statuto, "Fondazione").
2. La Fondazione si iscrive nella sezione "c) Enti filantropici" del RUNTS ai sensi degli articoli 22 CTS e 17 DM 106/2020. Una volta iscritta, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico essa dovrà indicare gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS e utilizzare la denominazione comprensiva della locuzione "Ente filantropico" durante il periodo della sua iscrizione al RUNTS
3. La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dal RUNTS. Il Consiglio di Amministrazione può liberamente variare indirizzo all'interno del medesimo Comune, fermi restando gli oneri pubblicitari previsti dalla legge.
4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, sezioni, uffici operativi, unità locali, comunque denominate.
5. La Fondazione ha durata illimitata.
6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 2

Finalità ed assenza di scopo di lucro

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui all'art. 37, comma 1, CTS, da realizzarsi secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 del presente Statuto.
2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

Articolo 3

Attività

1. L'attività della Fondazione, ai sensi dell'art. 37 CTS, consiste nell'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero a favore di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nazionali o esteri, riconosciuti nel loro paese secondo le normative vigenti, per la realizzazione di attività di interesse generale, principalmente, anche se non esclusivamente, nei settori di cui all'art. 5, comma 1, CTS, lett. a, b), c), d), i), k), l), n), q) r), u, v) e w).

In particolare, la Fondazione promuove e sostiene:

- progetti volti a supportare popolazioni e territori colpiti da emergenze umanitarie, calamità e disastri naturali;
- progetti volti a fornire assistenza sociale e socio sanitaria, cura e istruzione a persone, di qualsiasi età, in situazione di disagio, difficoltà economica, relazionale, di apprendimento, nutrizionale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo;
- progetti educativi, formativi e di assistenza sociale, tutela dei diritti del minore e della famiglia, di sostegno a distanza di soggetti minori e maggiorenni, che si trovano in condizione di svantaggio, in ogni sua forma, e di prevenzione del disadattamento giovanile e familiare per soggetti a rischio;
- progetti volti allo sviluppo e al potenziamento di iniziative, nell'ambito dell'assistenza sanitaria, in favore di soggetti svantaggiati.

La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto dei seguenti principi:

- a. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza, imparzialità ed efficienza, ricercando l'ottimizzazione delle risorse economiche e la salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio;
- b. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti, rendendo semplice, sicura, economica, efficace ed efficiente la donazione;
- c. la Fondazione, per selezionare i progetti da finanziare, i partner delle iniziative proprie e, in genere, i destinatari del proprio sostegno, prioritariamente sollecita la presentazione di proposte e adotta procedure di valutazione volte a privilegiare la meritevolezza degli stessi;
- d. la Fondazione rende pubbliche, mediante inserimento nel proprio sito internet e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti e le iniziative che sostiene;
- e. la Fondazione raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di trasparenza, eticità e correttezza e provvede a dare separata evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.
- f. La Fondazione, pertanto,
 - seleziona, nel rispetto dei criteri sopra enunciati le iniziative e i progetti riconducibili alle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 che intende supportare;
 - sviluppa la cultura del dono e della solidarietà;

- sollecita donazioni per la costituzione di fondi da essa gestiti destinati al finanziamento di progetti, anche in collaborazione con altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro;
- costituisce o partecipa ad enti terzi che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione dei fini della Fondazione.

2. La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché tali attività “diverse” siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell’articolo 6 CTS, e ss.mm.ii., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest’ultima disposizione normativa, individuate con delibera del Consiglio di Amministrazione

3. La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all’articolo 7 CTS, e ss.mm.ii. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

4. La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e può aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

5. Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Articolo 4

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 CTS e ss.mm.ii.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 CTS. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 CTS.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.
2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate dai fondatori in sede di costituzione della Fondazione.
3. Il patrimonio netto minimo non potrà mai essere inferiore a 30.000 euro o alla diversa soglia stabilita dalla legge.

Articolo 6

Fondo di dotazione e fondo di gestione

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, può incrementarsi mediate:
 - ulteriori apporti da parte dei fondatori o di altri soggetti;
 - disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;
 - utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione è tenuto per legge a destinare o decida comunque di destinare ad incremento del fondo di dotazione.
2. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, può incrementarsi mediante:
 - gli apporti, le elargizioni e i contributi dei fondatori e di altri soggetti che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;
 - gli apporti, elargizioni o contributi dei fondatori e di altri soggetti che siano specificamente destinati o vincolati, nel momento in cui sono effettuati, al perseguimento di uno specifico scopo o di una specifica attività;
 - i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
 - gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione nei limiti del CTS e compatibilmente alla qualifica di "ente Filantropico";
 - gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del suo fondo di dotazione;
 - i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.
3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 7

Esercizio finanziario e bilanci

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.
2. Di norma entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo di regola entro il 30 aprile di ogni anno e comunque in tempo utile a consentirne il suo deposito al RUNTS nel termine previsto dalla disciplina applicabile.
4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 CTS. Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del CTS, la Fondazione sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet nei termini di legge.
6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.
7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'Organo di Controllo;
 - c) il Presidente e il Vice Presidente.
2. Le cariche di cui alle lettere a) e c) sono esercitate a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della carica medesima.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, così individuati:

a) l'Ispettore *pro tempore* dell'Ispettorato Salesiano Lombardo Emiliano, con sede in Milano, via Copernico, n. 9, che è membro di diritto;

b) il Presidente *pro tempore* della fondazione Opera Don Bosco nel Mondo, con sede in Lugano, via Canonica, n. 15, che è membro di diritto;

c) tre membri nominati dal Superiore dell'Ispettorato Salesiano Lombardo Emiliano, con sede in Milano, via Copernico, n. 9.

2. I membri di diritto restano in carica quali componenti del Consiglio di Amministrazione della fondazione fintanto che ricoprono le cariche di cui alle precedenti lettere a) e b).

3. I membri nominati di cui al precedente punto c) restano in carica cinque esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, e possono essere rinominati. Se nel corso del mandato viene per qualsiasi ragione a mancare uno di questi consiglieri, esso è sostituito da un nuovo consigliere nominato ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri di cui alla lettera c).

4. Non può ricoprire la carica di amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato in via definitiva ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, le persone sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o della l. 31 maggio 1965, n. 575, e ss.mm.ii., salvi gli effetti della riabilitazione, e le persone condannate con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per un qualunque delitto non colposo.

5. Il Consiglio di Amministrazione dichiara decaduti i componenti di cui alla precedente lettera c) che non abbiano partecipato alle proprie riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo o quelli di cui alle lettere a), b) e c), che si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità.

Articolo 10

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri, oltre ai poteri che la legge e il presente Statuto ad esso attribuisce, il potere di:

- nominare tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- nominare l'eventuale Segretario Generale della Fondazione e determinarne il compenso;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove per legge obbligatorio;
- approvare le modifiche del presente statuto;
- emanare eventuali regolamenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un consigliere delegato o un comitato esecutivo composto da tre consiglieri, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili. Il Consiglio può inoltre nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per predisporre il piano delle attività. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata, con specifica indicazione degli argomenti da trattare, da uno dei consiglieri in carica, nel qual caso la convocazione deve essere disposta dal Presidente entro venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, delle modalità e del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata o semplice o con altro mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo articolo 12.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

5. Ove nominato, il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso contrario, nonché tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Per le modifiche al presente Statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quinti dei consiglieri.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, una o più persone esterne.

Articolo 12

Riunioni in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di Controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Articolo 13

Presidente e Vice Presidente

1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

3 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

5 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 14

Segretario Generale

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione.

2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Segretario Generale, ove nominato, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.

Articolo 15

Organo di Controllo

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo della Fondazione e determina il compenso spettante ai suoi componenti. L'Organo di Controllo è di norma monocratico ma può anche essere collegiale. L'Organo di Controllo è costituito da un Sindaco unico ed un supplente (nel caso di organo monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti (nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica cinque esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, possono sempre essere rinominati.

5. Al funzionamento dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

6. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 16

Revisione legale

1. Qualora obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e ss.mm.ii., ed ove la relativa funzione non sia stata attribuita all'Organo di Controllo nella composizione

di legge, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e possono sempre essere rinominati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare il revisore legale anche qualora la sua nomina non sia obbligatoria per legge.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 17

Estinzione e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori

2. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro ente del terzo settore sulla base di determinazione del Consiglio di Amministrazione, dopo aver preventivamente acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS.

F.to: Michele Rigamonti
Monica De Paoli